



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo "Via Linneo"
Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986
E-mail: miic8f200p@istruzione.it Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it
sito: www.icvialinneo.edu.it

Circ. n. 30/ Ist

Milano, 20 settembre 2020

Alle famiglie degli alunni
Al personale scolastico

.

**Oggetto: Direzione Generale Welfare - Regione Lombardia:
"Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell'infanzia - gestione di casi e focolai di Covid-19"**

L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con nota AOOUSPMI 11851 del 15/09/2020 (Ambito territoriale di Milano) e con nota AOODRLO 22901 del 17/09/2020 (Direzione Regionale) ha trasmesso alle Istituzioni Scolastiche l'Ordinanza della **Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia** prot. G1.2020 n.31152 del 14/09/2020, contenente il documento **"Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell'infanzia - gestione di casi e focolai di Covid-19"** con i relativi **allegati**.

Con la presente si evidenziano le procedure di competenza della scuola, del personale e delle famiglie degli alunni, che derivano dal documento in oggetto, che peraltro si allega integralmente, insieme agli allegati di interesse.

In primo luogo viene confermato che "unicamente la segnalazione di caso accertato Covid-19 può determinare la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario de contatti stretti".

È poi introdotta la novità di un "accesso senza prenotazione ai punti tampone" per gli alunni e per il personale scolastico nel caso di "rilevazione di sintomi a scuola" o di "rilevazione di sintomi fuori dall'ambiente scolastico a seguito di indicazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta".

Il **"percorso di identificazione dei casi di Covid-19 nella collettività scolastica"** è pertanto il seguente:

-nel caso di insorgenza di sintomi (a scuola o al proprio domicilio) in un **lavoratore della scuola** (docente o non docente), **"la persona contattata nel più breve tempo possibile il proprio medico. In**

caso di indicazione di sottoporsi a tampone, si reca al punto tampone con modulo di autocertificazione” (modulo 1, in allegato);

-nel caso di insorgenza di sintomi in un **alunno**,

-se questo si verifica **a scuola**, **“il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (modulo 2, in allegato) e comunque prende contatti con il proprio pediatra”**; inoltre, nel caso di alunno della Scuola dell’Infanzia, la scuola invia al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS i dati dell’alunno;

-se questo si verifica **a casa**, **“il genitore contatta nel più breve tempo possibile il proprio pediatra” e, “in caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, lo accompagna al punto tampone con modulo di autocertificazione”** (sempre modulo 2, in allegato).

La “gestione dei contatti di caso” è di competenza dell’ATS, ma si anticipa che “di norma sono da ritenersi contatti stretti gli studenti dell’intera classe presenti nelle 48 ore precedenti”, mentre “il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto di caso”. Al fine della riammissione in collettività, è necessario testare tutti i contatti di caso (sia sintomatici che asintomatici) almeno una volta entro la fine della quarantena”. Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria può decidere “la chiusura della scuola o di parte della stessa”.

Per **l’utilizzo di lavoro agile e congedo straordinario da parte dei genitori** durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici, si rimanda al D.L. n. 111/2020, art. 5.

“L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal medico o pediatra”

- in soggetto con sintomi, dopo uno o due (a giudizio del medico o pediatra) tamponi negativi;
- in soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso, dopo tampone negativo in prossimità della fine della quarantena;
- in soggetto guarito da CoviD-19, dopo quarantena e doppio tampone negativo.

Nel caso di sintomatologia non riconducibile a CoviD-19 e di soggetto non sottoposto a tampone, le valutazioni spetteranno comunque al medico o al pediatra.

Tuttavia **“non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro a scuola” né “autocertificazione da parte della famiglia”, ma “si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia”**.

Come di consueto, nella giustificazione di un’assenza dovrà comparire la motivazione: se si tratterà di motivi di salute, si dovrà aggiungere “consultato il pediatra”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993